

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **347/1983** (ECLI:IT:COST:1983:347)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **11/10/1983**; Decisione del **14/12/1983**

Deposito del **21/12/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14685**

Atti decisi:

N. 347

ORDINANZA 14 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz Uff." n. 355 del 28 dicembre 1983.

Pres. ELIA - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Pensione di invalidità - gestione commercianti) promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre

1981 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra De Feo Vittorio e l'INPS, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza di rinvio sopra indicata il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità dell'art. 19 l. 22 luglio 1966 n. 613 nella parte in cui esclude il trattamento minimo della pensione di invalidità, gestione commercianti, per chi sia titolare di altre pensioni a carico dello Stato.

Considerato che l'ordinanza contiene soltanto una motivazione per relationem alla questione sollevata dal ricorrente e che mancano così adeguati riferimenti per la ricostruzione della situazione di specie;

che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanza n. 140/83) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966 n. 613, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza del Pretore di Genova del 1 ottobre 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.